I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1026/76 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 571/76 in seguito alla fissazione di un nuovo tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per l'Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1020/76 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 571/76 della Commissione, del 15 marzo 1976, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 475/75 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 651/76 [4], ha previsto che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [5], si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 557/76 ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1020/76, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 557/76 è stato modificato per tener conto della fissazione, con effetto dal 3 maggio 1976, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana ; che è pertanto opportuno completare il regolamento (CEE) n. 571/76 ;

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 650/76 del Consiglio, del 24 marzo 1976, che modifica il tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per il franco francese [6], non è più necessario applicare in Francia il coefficiente di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 571/76 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/76 è sostituito dal seguente :

« 1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1134/68 si applicano per i prodotti e per gli Stati membri in causa a decorrere dalle date precisate all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 557/76. »

Articolo 2

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 571/76 è completato dal comma seguente :

« Per quanto riguarda la fissazione del tasso rappresentativo per la lira italiana con effetto dal 3 maggio 1976, tali disposizioni si applicano soltanto alle fissazioni anticipate e ai relativi certificati o titoli rilasciati anteriormente al 3 maggio 1976 ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75. »

Articolo 3

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 571/76 è sostituito dal seguente :

« Ai prezzi d'acquisto che devono essere pagati dagli organismi d'intervento nell'ambito del regime di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione si applica, dal 1° settembre al 15 dicembre 1976, il seguente coefficiente in Italia : 1,12369. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 1976.

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 115 del 1°. 5. 1976, pag. 66.
(3) GU n. L 68 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 79 del 25. 3. 1976, pag. 3.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 79 del 25. 3. 1976, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione